

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI COMUNALI - P.R.C.P.

“Centro storico Capoluogo e Ospedaletto (z.to AA ed Aa al P.R.G.C.)” e

“Nuclei Urbani Minori (z.to Ac al P.R.G.C.)”

VARIANTE

all'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS

Indice

1. Premessa
- 1.1 Scopo del documento
- 1.2 Contenuti e struttura del documento
2. Descrizione sintetica della variante
- 2.1 Valutazione degli impatti
- 2.2 Aspetti paesaggistici
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006
5. Conclusioni

1. Premessa

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante “Disposizioni transitorie e finali”, prevede che fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 dispone che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono “automaticamente” soggetti alla procedura di Vas, sono da assoggettare alla procedura di verifica di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali.

In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia.

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica.

Per la variante in esame la Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 ¹se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente sulla base della presente relazione

¹ Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

di verifica di assoggettabilità.

1.2 Contenuti e struttura del documento

Il presente rapporto è redatto con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del decreto legislativo 152/2006 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione della variante.

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato 1 della parte II del decreto legislativo 152/2006.

2. Descrizione sintetica della variante

I contenuti della variante riguardano la revisione dell'art.18 "*Tipologia edilizia*" della Normativa di Attuazione dei PRPC degli ambiti centrali di Gemona capoluogo (Zona AA) e Ospedaletto (Zona Aa) e dei nuclei urbani minori (Zona Ac) vigenti dal 1986.

Tale revisione ha la finalità di adeguare i contenuti delle prescrizioni tipologiche alla diversa situazione oggi presente e di integrare le prescrizioni vigenti per disporre di un più articolato sistema normativo di riferimento.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- edifici soggetti a disposizioni di tutela: viene precisato che le norme dell'art.18 non si applicano a edifici soggetti a tutela per i quali resta prescrittivo l'intervento di restauro
- superfici esterne: viene richiamato l'art.60 "*Colori degli edifici*" del Regolamento Edilizio Comunale
- manti di copertura:
 - ✓ viene precisato che le tegole in cemento, ammesse dalla norma vigente, devono essere di colore rosso con finitura di tipo antichizzato; nelle zone Ac sono ammesse anche nei colori del marrone e grigio antracite
 - ✓ viene inserita la possibilità di utilizzare i seguenti materiali: lamiera di rame "incatenata"; lamiera di alluminio "incatenata" nel colore rosso laterizio;
 - ✓ nelle aree classificate. come "verde agricolo" viene ammesso l'impiego di lastre in lamiera "finto coppo" tinta unita o antichizzato limitatamente a interventi su fabbricati accessori isolati che non comportino il totale rifacimento dell'orditura del tetto
- sporti di linda: viene precisato che la mensola a vista può essere perlinata o tavellata

- torrette fumarie: oltre alla torretta di tipologia tradizionale in muratura, ammessa dalla norma vigente viene introdotta la possibilità di utilizzare torrette prefabbricate in rame o in alluminio in analogia alla tipologia del manto di copertura qualora dello stesso materiale e comignoli di sfiato in acciaio
- grondaie e pluviali: viene prescritto l'utilizzo dei seguenti materiali: lamiera di rame e lamiera zincata preverniciata: ove il manto di copertura sia in coppi o tegole le grondaie dovranno essere preferibilmente in lamiera di rame
- riquadri delle forature: è confermata la pietra naturale prevista dalla norma vigente ammettendo anche l'utilizzo di intonaco civile, tinteggiato nelle tonalità del bianco o del grigio, di larghezza non inferiore a cm.12
- serramenti esterni:
 - ✓ oltre all'utilizzo del legno, già previsto dalla norma vigente, viene ammesso l'utilizzo di materiali "effetto legno" o altri materiali con aspetto, tipologia cromatica e finitura analoghi al legno o con finitura nei colori prescritti dall'art. 60 "Colori degli edifici " del Regolamento Edilizio Comunale
 - ✓ oltre agli scuretti ad anta unica o a libro previsti dalla norma vigente viene consentito l'utilizzo di scuretti scorrevoli limitatamente a quelli già esistenti
- sono inoltre inserite le seguenti norme:
 - ✓ in caso di sostituzione i serramenti dovranno avere la medesima tipologia e finitura di quelli esistenti e, ove non possibile, l'alternativa dovrà essere adeguatamente motivata e comunque coerente con le presenti norme
 - ✓ se l'edificio è diviso in più proprietà distinte, la tipologia e la finitura dei serramenti dovrà essere la medesima e, comunque, dovrà essere garantita l'uniformità del disegno di facciata, fatta eccezione per i fori del piano terra se destinato a funzioni diverse dalla residenza
- parapetti di terrazza: la norma vigente viene integrata con le seguenti prescrizioni:
utilizzo del medesimo materiale e finitura dei serramenti esterni e realizzati con elementi dogati verticali; elementi in ferro di disegno lineare e tinteggiati nella tonalità del grigio o del nero
- recinzioni:
 - ✓ viene precisato che le recinzioni in muratura ammessa dalla norma vigente dovranno avere finitura intonacata con eventuale sovrastante ringhiera in ferro- legno o in materiali "effetto legno" di disegno lineare
 - ✓ viene precisato che le recinzioni in rete metallica su eventuale muretto di base sono ammesse nelle zone AA e Ac solo se inverdite a siepe.

- ✓ viene ammessa la possibilità di realizzare recinzioni con paramento murario realizzato in pietrame o in blocchi in laterizio o cemento intonacati e tinteggiati nella medesima coloritura dell'edificio principale

pavimentazioni stradali carrabili e pedonali

- la norma vigente che prevede l'utilizzo del porfido viene confermata.
- è' introdotta una deroga limitatamente alle aree dove l'elevata pendenza del tracciato non consente la tenuta del porfido: ammesso l'utilizzo dell'asfalto esclusivamente nei casi in cui la pendenza del tracciato non consenta una adeguata tenuta del porfido. Tale condizione dovrà essere tecnicamente dimostrata.

illuminazione pubblica

- La norma vigente che recita con pali a terra o lampioni a muro o sospesi a seconda dei caratteri urbani ed edilizi specifici delle zone viene integrata con la seguente prescrizione: e comunque salvaguardando l'unità di immagine; prescritto l'uso di tecnologie finalizzate ad un alto grado di risparmio energetico

dehors

- Viene introdotta una normativa finalizzata a regolamentare, in coerenza con il contesto, la realizzazione di dehors stabilendone le seguenti caratteristiche
- di amovibilità. - facilmente rimovibili ed essere fissati al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione-
- dimensionali - ogni concessione non potrà superare il 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, con un massimo non superiore a mq. 50,00 fermo restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m. 3,50 per il transito dei mezzi di soccorso e emergenza-
- di altezza - l'altezza massima di tali manufatti non potrà essere superiore a m. 3.00 dal piano di imposta del suolo (pavimentazione stradale o marciapiede)
- tipologiche: la finalità principale della norma è quella di avere dehors e arredi con caratteristiche omogenee e materiali e colori coerenti con il contesto nel quale potranno essere installati

2.1 Valutazione degli impatti

Le azioni di variante non comportano consumo di suolo né aumento del carico insediativo.

Le aree interessate dall'azione di variante non sono interessate da vincoli paesaggistici ai sensi dell'art.142 comma 2 lett.a) del D.L. 42/2004 in quanto alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone territoriali A.

I contenuti proposti sono coerenti con le finalità di tutela del paesaggio in quanto finalizzati alla conservazione del patrimonio edilizio originario e all'adeguamento tipologico degli interventi.

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali con particolare riferimento alle criticità individuate dal Rapporto Ambientale.

Aria – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma

Acqua – non sono rilevabili effetti sul consumo di acqua in quanto le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo

Suolo – non sono rilevabili effetti quanto le azioni di variante non comportano consumo di suolo

Rischi naturali – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma

Natura e biodiversità – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le aree interessate dalle azioni di variante sono interne ad ambiti antropizzati

Rifiuti – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo

Rumore - non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma

Energia - non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo

Paesaggio –sono rilevabili effetti positivi in quanto gli interventi proposti controllano le trasformazioni tipologiche

Popolazione; non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili effetti in quanto gli edifici di interesse architettonico rimangono soggetti alle specifiche prescrizioni dell'intervento di restauro

4 . Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*
I contenuti della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico delle zone A.
- *In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*
I contenuti della variante non influenzano significativamente altri piani e programmi dell'Ente.
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*
Le modifiche apportate dalla variante, non sono relazionabili con temi generali in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano nulli.

- *Natura transfrontaliera degli effetti,*
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente*
I contenuti della variante non determinano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica e all'ambito comunale.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Le aree interessate dalla variante non rientrano tra le aree soggette a vincolo paesaggistico né sono previsti interventi che possano incidere negativamente sulle loro caratteristiche

- *Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*
Il territorio del Comune di Gemona del Friuli è interessato dai seguenti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale:
 - SIC IT 3320013 – Lago Minisini e Rivoli Bianchi in comune di Gemona
 - SIC IT 3320012 – Prealpi Giulie Settentrionali nei comuni di Venzone e di Lusevera
 - SIC IT 3320021 – Torbiera di Casasola e Andreuzza nel comune di Buia
 - SIC IT 3320015 – Valle del Medio Tagliamento nei comuni di Osoppo e Trasaghis

Le variazioni proposte interessano aree esterne ai siti.
Gli interventi proposti non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali o alterare in senso negativo il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per **VARIANTE all' art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A** - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI COMUNALI - P.R.C.P. "Centro storico Capoluogo e Ospedaletto (z.to AA ed Aa al P.R.G.C.)" e "Nuclei Urbani Minori (z.to Ac al P.R.G.C.)" del comune di Gemona del Friuli non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto essa:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente in quanto non comporta consumo di suolo né aumento del carico insediativo
2. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;
3. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Arch. Elena Macor
firmato digitalmente